

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Bari, 20/4/1978

Prot. n.

WM/cc 213/SA1


Al Presidente del Consiglio

S E D E

Si trasmette l'originale della proposta di legge "Incentivi per migliorare l'organizzazione tecnico-amministrativa delle cooperative agricole, etc.", approvata ad unanimità di voti dei presenti nella riunione di commissione del 19/1/1978.

Si precisa che il parere ex art.19 la I^a Commissione non ritiene c
esprimerlo più per termini decorsi.

Per decisione della Commissione, relatore in aula sarà il Presider
Sig. Panicq. Distinti saluti.



IL FUNZIONARIO SEGRETARIO

U. M. G. E.

Consiglio Regionale della Puglia

III^a Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Bari - Via Coprucci n. 212

Il Presidente

PROGETTO DI LEGGE "INCENTIVI PER MIGLIORARE L'ORGANIZZAZIONE
TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLE COOPERATIVE AGRICOLE E DEI CON-
SORZI DI IMPRESE AGRICOLE SINGOLE ATTRAVERSO L'ASSUNZIONE DI
PERSONALE DIRIGENTE".

===== R E L A Z I O N E =====

Colleghi consiglieri,
con la presente legge ci si propone di intervenire a sostegno della cooperazione agricola pugliese attraverso la corresponsione di un contributo regionale pari al 50% della spesa occorrente per consentire alle strutture cooperative di dotarsi di una adeguata assistenza tramite l'assunzione di quadri dirigenti a livello tecnico e/o amministrativo.

Tale assistenza, infatti, si rivela oggi necessaria sia per le cooperative che curano la raccolta, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli-zootecnici, sia per i consorzi di cooperative agricole che producono beni e/o servizi di interesse comune ai propri soci, sia per le cooperative agricole di conduzione in forma associata dei terreni, sia - infine - per le associazioni di imprese agricole singole regolarmente costituite, almeno finché non verrà rivista la legislazione nazionale sulla cooperazione.

Con l'art. 5 della legge, inoltre, si è inteso consentire il cumulo delle agevolazioni di provenienza regionale con le risorse finanziarie recate alla nostra Regione a norma dell'art. 21 della legge 1/6/1977 n. 285 "Provvedimenti per l'occupazione giovanile", il quale articolo prevede la corresponsione da parte della

stu

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

- 2 -

Regione di un contributo di lire 100.000 = mensili per la durata di un anno le imprese agricole, singole o associate, che assumono con regolare contratto tre anni un tecnico agricolo munito di laurea o diploma in materie agrarie.

La positiva novità introdotta dalla presente legge, tuttavia, consiste nell'aver vincolato la precitata possibilità di cumulo alla condizione, non prevista nell'art.21 della n.285, che l'assunzione del tecnico da parte dell'impresa avvenga attingendo alle "liste speciali" previste dall'art.4 della legge n. 285.

In tale maniera si è voluto introdurre anche in questa legge un primo correttivo, sia pure parziale, a quella parte della n.285 che tanto interesse e spavento ha suscitato fra le centinaia di migliaia di giovani che nel nostro Paese non riescono a trovare una occupazione.

Consiglio Regionale della Puglia

III^a Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Bari - Via Coprucci n. 212

Il Presidente

- 3 -

PROGETTO DI LEGGE "INCENTIVI PER MIGLIORARE L'ORGANIZZAZIONE
TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLE COOPERATIVE AGRICOLE E DEI CON-
SORZI DI IMPRESE AGRICOLE SINGOLE ATTRAVERSO L'ASSUNZIONE DI
PERSONALE DIRIGENTE".

T E S T O

ARTICOLO 1

La Regione, allo scopo di favorire una efficiente gestione tecnica ed amministrativa delle cooperative agricole, che curano la raccolta, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e dei consorzi di cooperative agricole che producono beni o servizi di interesse comune ai propri soci, concede un contributo ai predetti organismi che, insufficientemente dotati di personale dirigente idoneo, assumano con contratto della durata minima di tre anni, personale munito di titolo di studio o che abbia frequentato, con profitto, corsi di formazione per dirigenti di cooperative o corsi di specializzazione in industrie agrarie.

ARTICOLO 2

Il contributo regionale di cui al precedente articolo è commisurato al 50% della spesa occorrente per la corresponsione degli assegni fissi a due unità dirigenti, per lo svolgimento di funzioni di carattere tecnico e/o amministrativo.

E' riconosciuto, ai fini della presente legge, il trattamento economico iniziale previsto per gli impiegati agricoli e forestali dal relativo contratto nazionale di lavoro e dalle leggi in vigore.

ARTICOLO 3

All'intervento regionale di cui alla presente legge sono ammesse anche le cooperative

3
Amu

Consiglio Regionale della Puglia

III^a Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Bari - Via Coprucci n. 212

Il Presidente

- 4 -

agricole di conduzione in forma associata dei terreni, nonché le associazioni di imprese agricole singole regolarmente costituite per dotarsi di adeguata direzione tecnica, sempreché le cooperative e le associazioni raggiungano dimensioni economiche tali da giustificare l'impiego a tempo pieno di un dirigente di azienda.

Il contributo regionale è concesso sulla spesa per una sola unità dedita alla direzione tecnica.

ARTICOLO 4

I contributi regionali di cui alla presente legge sono concessi annualmente e saranno ripetuti per tre anni a favore dello stesso beneficiario.

La giunta regionale è autorizzata a disporre - con il provvedimento di concessione dell'intervento - una anticipazione pari al 50% del contributo annuale.

ARTICOLO 5

Le agevolazioni della presente legge sono cumulabili con quelle previste dall'art. 21 della legge 1/6/1977 n. 285 "Provvedimenti per l'occupazione giovanile", e successive modificazioni, sempreché l'assunzione venga effettuata attingendo alle liste speciali di cui all'art. 4 della precitata legge.

ARTICOLO 6

Agli effetti della presente legge è ritenuto titolo idoneo per lo svolgimento delle funzioni a carattere tecnico la laurea in scienze agrarie o il diploma di perito agrario, nel rispetto delle norme che regolano le rispettive professioni; e per le funzioni a carattere amministrativo-contabile il diploma di laurea conseguito presso facoltà a contenuto economico-giuridico-amministrativo o il diploma di scuola di 2° grado.

Il contributo regionale sarà accordato, tuttavia, anche per il caso di assunzioni di personale munito di licenza di scuola media inferiore purché lo stesso abbia frequentato, con profitto, corsi o tirocinî pratici di specializzazione in materia di cooperazione agricola.

G
RUBA

Consiglio Regionale della Puglia

III^a Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Bari - Via Coprucci n. 212

Il Presidente

- 5 -

ARTICOLO 7

All'attuazione dello specifico intervento si provvederà su domanda degli interessati, da presentarsi in carta semplice all'assessorato regionale all'agricoltura, con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura, previa istruttoria e parere da parte dell'E.R.S.A.P. entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

In mancanza di tale adempimento nel predetto termine, provvederà l'assessore regionale all'agricoltura.

ARTICOLO 8

Alle spese per l'applicazione della presente legge si provvede introducendo nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 - Parte 2^a Spese - le seguenti variazioni:

Variazioni in aumento:

Rubrica 4^a - Agricoltura

- Cap. 243 bis - "Incentivi per migliorare l'organizzazione tecnico-amministrativa delle cooperative agricole e dei consorzi di imprese agricole singole attraverso l'assunzione di personale dirigente"

..... £. 2.000.000.000=

Variazioni in diminuzione:

- Cap. 352 - Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione per l'adempimento di funzioni di ulteriore sviluppo -
801 - Agricoltura -

..... £. 2.000.000.000=

5
AWA